

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione Terza Civile in funzione di Giudice d'Appello

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data **06.02.2015** nella causa iscritta al n. **10426/2014** R.G.;

promossa da:

PROVINCIA DI TORINO, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. ;

-PARTE APPELLANTE-

contro:

-PARTE APPELLATA contumacecontro:

s.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
;

-PARTE APPELLATA-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-I-

- **-letta** l'istanza proposta dalla parte appellata S.p.A., intesa ad ottenere la concessione dei termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. e ritenuto che la stessa non possa trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:
- ai sensi dell'art. 359 c.p.c., "Nei procedimenti d'appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo";
- l'art. 359 c.p.c., che contiene una norma di chiusura, non rinvia dunque integralmente e/o automaticamente alla disciplina del processo di primo grado, richiedendosi infatti che quella disciplina sia "compatibile" con la struttura e le funzioni tipiche del giudizio di appello;
- in particolare, deve ritenersi incompatibile la disciplina prevista dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., ai sensi del quale:
 - "Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
 - 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;



- 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria".
- la disciplina prevista dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. contrasta, infatti, sia con la struttura del giudizio di appello prevista dagli artt. 350 e 352 c.p.c., sia con quanto previsto dall'art. 345 c.p.c.;
- -rilevato che, del resto, la tesi in esame è già stata seguita proprio dal Tribunale Torino con la seguente pronuncia : "Nel procedimento in grado di appello davanti al Tribunale deve ritenersi inammissibile l'istanza di concessione dei termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dall'art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall'art. 1 Legge n. 263/2005), non essendo tale norma 'compatibile', ex art. 359 c.p.c., con la struttura e le funzioni tipiche del giudizio di appello e, in particolare, con quanto previsto dagli artt. 345, 350 e 352 c.p.c." (Tribunale Torino, Ord. 10 marzo 2009 n. 23433/08 Rg/c in "Il Foro Padano" Luglio/Settembre n. 3/2010, Parte Prima, pag. 617, in "Il Caso.it" on line, sez. I, documento 1848/2009 sul sito www.ilcaso.it ed in "Giuraemilia UTET Giuridica" sul sito www.giuraemilia.it -aggiornamento n. 29/2009 del 23.09.2009-);

-II-

-lette le deduzioni istruttorie proposte in via subordinata dalla parte appellata comparsa di costituzione e risposta;

-esaminati gli atti e documenti di causa;

-ritenute in gran parte irrilevanti e, comunque, inammissibili le prove per testi dedotte dalla parte appellata S.p.A. in comparsa di costituzione e risposta, vertendo:

- il capo 1) su circostanza da provarsi documentalmente ed anche valutativa;
- il capo 2) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;
- il capo 3) su circostanza negativa ed in parte valutativa;
- il capo 4) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 5) su circostanza negativa ed in parte valutativa;
- il capo 6) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 7) su circostanza negativa ed in parte valutativa;
- il capo 8) su circostanza valutativa e non specificamente contestata dalle controparti;

-ritenuto che, essendo la causa matura per la decisione, si devono invitare le parti a precisare le conclusioni, ai sensi dell'art. 187, 1° comma, c.p.c.;



P.Q.M.

RIGETTA

l'istanza proposta dalla parte appellata S.p.A., intesa ad ottenere la concessione dei termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c.

NON AMMETTE

le prove orali richieste dalla parte appellata

S.p.A.

INVITA

le parti a precisare davanti a sé le conclusioni e

FISSA

a tale fine udienza avanti a sé in data venerdì 29 maggio 2015 ore 10,00.

FISSA

in tal modo il calendario del processo, ai sensi dell'art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c.

AUTORIZZA

il ritiro dei fascicoli di parte.

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 10.02.2015

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

